



CITTÀ DI BIBBIENA

Provincia di Arezzo

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena /Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

DECRETO DEL SINDACO

N. 47 DEL 24-08-2023

Oggetto: DECRETO DI NOMINA ISPETTORI AMBIENTALI COMUNALI

IL VICESINDACO

PREMESSO:

- che l'art. 192 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 sancisce il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché il divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido e liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- che l'art. 198 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 attribuisce agli enti locali le funzioni amministrative relative alla gestione dei rifiuti riconoscendo agli stessi il potere regolamentare sull'organizzazione e sullo svolgimento di detta funzione ed in presenza di una apposita norma regolamentare è possibile prevedere la figura di ispettore di vigilanza ambientale;
- che è competenza del Comune la procedura sanzionatoria e la conseguente attività posta in essere per l'introito dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni previste dalla normativa nazionale e dai regolamenti comunali in materia di corretta gestione dei rifiuti, di conferimento dei rifiuti e di smaltimento degli imballaggi;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n.57 del 28/10/2022 e successive modifiche ed integrazioni (cfr. del. CC n. 19 del 19 aprile 2023) è stato approvato il Regolamento comunale per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza per il controllo ambientale mediante foto trappole nel quale si prevede all'art. 11 la creazione della figura dei cosiddetti ispettori ambientali adeguatamente professionalizzati da individuare anche tra il personale esterno dell'ente;

- che l'Amministrazione comunale intende perseguire un effettivo e dettagliato controllo mediante la tempestiva segnalazione di situazioni di degrado nonché perseguire ogni forma di abbandono dei rifiuti a tutela e salvaguardia dell'ambiente;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 234 del 22/12/2022 si provvedeva:
 - o a istituire, in coerenza a quanto previsto dal regolamento per l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per il controllo ambientale mediante fototrappole approvato con delibera CC n. 57 del 28/10/2022 e al perseguimento delle finalità ivi descritte, la figura dell'ispettore Ambientale comunale cui affidare, in aggiunta al personale di polizia locale che mantiene le proprie competenze, il servizio di ispezione ambientale
 - o ad approvare il disciplinare per l'istituzione della figura di ispettore ambientale comunale, in modo da permettere l'introduzione di un servizio di vigilanza ambientale al fine di ridurre il fenomeno degli abbandoni, di sostenere il decoro urbano ed esercitare un maggior controllo dei comportamenti scorretti mediante l'installazione di sistemi di videosorveglianza tramite foto trappole, attraverso l'istituzione delle figure di "Ispettori ambientali", volta anche a rafforzare le attività di educazione, prevenzione e repressione delle violazioni in materia ambientale con particolare riferimento alla corretta collaborazione degli utenti alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata;

CONSTATATO che con determinazione n. reg. gen. 1738 del 30/12/2023 è stato affidato il servizio di prevenzione e ispezione ambientale alla Società Gestione ambientale S.r.l. con azioni concentrate sul controllo del corretto svolgimento dei servizi di igiene urbana svolti da parte del gestore Unico Sei Toscana;

CONSIDERATO che la Società Gestione ambientale S.r.l. ha per oggetto la fornitura di servizi di supporto alle attività di varie Amministrazioni Comunali in materia ambientale ed in particolare nella programmazione, monitoraggio e verifica del servizio di gestione dei rifiuti;

RAVVISATA la necessità di individuare adeguate figure professionali per il controllo della corretta applicazione delle norme e le modalità previste per il conferimento delle diverse frazioni merceologiche da parte degli utenti;

ATTESO che in assenza di disposizioni legislative volte a riconoscere chiaramente una pubblica funzione, spetta ai Comuni la potestà normativa e regolamentare, in attuazione degli art. 3 e 7-bis del d.lgs. 267/2000, tesa a disciplinare la formazione e la manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e il suo svolgersi, nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 358 c.p. che qualifica agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

CONSTATATO, pertanto, che ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare l'Ispettore ambientale comunale è soggetto qualificato incaricato di pubblico servizio per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) fornire informazioni sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta o smaltimento;
- b) fornire informazioni circa le opportunità di riutilizzo e riciclo dei materiali prima del loro conferimento al sistema di smaltimento;
- c) fornire informazioni circa le modalità e tipologie di rifiuti da raccogliere in modo differenziato;
- d) adoperarsi per il contrasto dei fenomeni di abbandono dei rifiuti, tramite verifiche puntuali ed accertamenti con dispositivi informatici quali sistemi di registrazione video/immagini/audio in collaborazione con le forze dell'ordine in presenza di situazioni di mancato rispetto delle norme;
- e) adoperarsi per il controllo in materia ambientale, di gestione dei rifiuti, e di decoro urbano
- f) adoperarsi per il controllo del ciclo di gestione rifiuti in generale e quindi anche rivolto alla verifica del servizio erogato dal Gestore
- g) incentivare la cittadinanza all'aumento della percentuale di raccolta differenziata in

base a quanto richiesto dalle disposizioni normative europee, nazionali e regionali in materia.

VISTO il parere del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriale del 26.11.2013, che sul piano operativo considera le attività dell'ispettore

di vigilanza ambientale destinate solo a segnalare agli addetti ai servizi e/o corpi di polizia municipale le eventuali irregolarità riscontrate durante il servizio, affinché questi ultimi possano porre in essere gli interventi di competenza in materia di polizia amministrativa;

RILEVATO, che l'ispettore ambientale comunale non assume la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria e quindi non potrà irrogare le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e per l'igiene ambientale, in quanto tale competenza rientra esclusivamente fra quelle istituzionali proprie della Polizia municipale, bensì assume semplicemente la funzione di controllo che permetterà di migliorare il decoro del territorio comunale e la qualità della vita;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società Gestione ambientale S.r.l. attestante i requisiti dei candidati e la partecipazione degli stessi ad appositi corsi di formazione;

VISTE le dichiarazioni rese dai candidati/dipendenti della Società Gestione ambientale srl ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attestano i requisiti richiesti dal Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e per l'igiene ambientale per l'istituzione della figura dell'ispettore ambientale;

RICHIAMATO inoltre l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 che disciplina la figura del responsabile del trattamento;

VISTO l'art. 2-*quaterdecies* del D. Lgs. 196/03 così come modificato dal D. Lgs. 101/18 rubricato "*Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati*" il quale così recita: "*1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. 2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.*";

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia delle competenze sindacali;

OSSERVATO il giusto procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

Per quanto sopra premesso, che richiamato nel presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale,

1. **Di nominare ispettori ambientali comunali** per il territorio del Comune di Bibbiena, ai sensi dell'art. 4 del Disciplinare approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 234 del 22/12/2023 e per effetto di quanto alla determinazione dirigenziale n. 1738 del 30/12/2022 i dipendenti della Società Gestione ambientale S.r.l. di seguito elencati:
 - Massimo Materazzi
 - Nicola Rossi
 - Andrea Chierici
 - Andrea Violi
 - Leonardo Giunti
 - Roberto Rossi
2. **Di conferire** ai nominati ispettori ambientali comunali con il presente atto l'attività di verifica e controllo in materia di gestione dei rifiuti e decoro urbano oltre alle funzioni di segnalazione delle violazioni previste dal Disciplinare per l'istituzione della figura di ispettore ambientale e tenuto conto delle disposizioni regolamentari istitutive;
3. **Di dare atto** che la nomina in questione non comporta l'erogazione di alcun compenso aggiuntivo, atteso che l'attività espletata è ricompresa tra le mansioni previste dall'inquadramento contrattuale e professionale dei dipendenti individuati;
4. **Di dare atto** che il presente decreto ha durata fino al completamento dell'incarico conferito a Gestione ambientale S.r.l. con determinazione dirigenziale n. 1738 del 30/12/2023, salvo successive proroghe;
5. **Di dare atto** che le attività degli ispettori ambientali comunale si espletano in uno specifico quadro territoriale a garanzia dell'igiene ambientale;
6. **Di dare atto** che gli ispettori ambientali agiranno nella qualità di incaricati di un pubblico servizio, con poteri di verifica e segnalazione agli organi competenti delle violazioni amministrative, e le loro attribuzioni consisteranno essenzialmente nel:

- a) fornire informazioni sulle corrette modalità di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta o smaltimento;
 - b) fornire informazioni circa le opportunità di riutilizzo e riciclo dei materiali prima del loro conferimento al sistema di smaltimento;
 - c) fornire informazioni circa le modalità e tipologie di rifiuti da raccogliere in modo differenziato;
 - d) adoperarsi per il contrasto dei fenomeni di abbandono dei rifiuti, tramite verifiche puntuali ed accertamenti con dispositivi informatici quali sistemi di registrazione video/immagini/audio in collaborazione con le forze dell'ordine in presenza di situazioni di mancato rispetto delle norme;
 - e) adoperarsi per il controllo in materia ambientale, di gestione dei rifiuti, e di decoro urbano;
 - f) adoperarsi per il controllo del ciclo di gestione rifiuti in generale e quindi anche rivolto alla verifica del servizio erogato dal Gestore in conformità alle prescrizioni e modalità riportate nel "Regolamento per il Controllo della Gestione" approvato con delibera assemblea ATO 9/2019 e relativi allegati tecnici;
 - g) incentivare la cittadinanza all'aumento della percentuale di raccolta differenziata in base a quanto richiesto dalle disposizioni normative europee, nazionali e regionali in materia;
7. **Di dare atto** che gli Ispettori Ambientali saranno muniti di un distintivo, recante lo stemma del Comune di Bibbiena, i dati personali di riconoscimento, la qualifica e gli estremi del Decreto Sindacale di nomina;
8. **Di dare atto**, inoltre che l'ispettore ambientale comunale non assume la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria e quindi non potrà irrogare le sanzioni amministrative conseguenti alle violazioni del Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti e per l'igiene ambientale, nonché a quello di Polizia urbana, in quanto tale competenza rientra esclusivamente fra quelle istituzionali proprie della Polizia municipale, bensì assume semplicemente la funzione di controllo che permetterà di migliorare il decoro del territorio comunale e la qualità della vita;
9. **Di dare atto, infine**, che tale attività avverrà nelle forme e nei modi previsti dall'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 nonché in base alle indicazioni contenute nelle Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e

responsabile del trattamento nel GDPR, Versione 1.0.0, Adottate il 2 settembre 2020;

Il presente decreto viene pubblicato all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dell'Amministrazione nella sezione dedicata al controllo ambientale, nonché con ogni modalità disposta dalla normativa in materia di trasparenza.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio, nel termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, nonché ricorso straordinario entro 120 giorni al Capo dello Stato.

Bibbiena, 24/08/2023

IL VICE SINDACO

(Matteo Caporali)

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24

del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD)

. Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Bibbiena ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.